



Corso P24028 "IL PROCESSO ESECUTIVO TRA RIFORME E PRASSI"
Napoli 22-24 aprile 2024

**Tavola rotonda sulla chiusura anticipata del processo esecutivo
materiali per una discussione**

1. Cos'è?

Da almeno vent'anni la Suprema Corte ritiene che:

"il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse

1) dalla rinuncia agli atti (art. 629 c.p.c.)

2) dall'inattività delle parti (art. 630 c.p.c.),

3) dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive (art. 631 c.p.c.)

4) da quelle espressamente previste dalla legge, anche speciale (ma deve trattarsi, si badi, di previsioni espresse e non implicite o desumibili in via interpretativa o analogica),

abbia carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva, natura sostanziale di atto del processo esecutivo, impugnabile, pertanto, con il rimedio proprio di tali atti (l'opposizione ex art. 617 c.p.c.) e non con il reclamo, attesa l'inesperibilità di tale rimedio ordinariamente stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica in conseguenza della non sussumibilità in alcun modello codificato del provvedimento predetto" (Cass. 6391/2004 rel. Travaglino)

Il concetto di chiusura anticipata viene quindi definito *a contrario* rispetto ai casi di estinzione tipica:

"Le ipotesi di estinzione c.d. atipica, più correntemente definite di chiusura anticipata (nella prassi definite anche, forse con una certa imprecisione terminologica, però di grande efficacia descrittiva, come improseguibilità o improcedibilità), non solo costituiscono oggetto ormai di disposizioni positive del codice di rito, che quest'ultimo istituto in modo espresso presuppongono (basti pensare all'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ., introdotto fin dalla Riforma del 2006, nonché - ormai e comunque con la Riforma del 2014 - all'art. 164-bis delle stesse disp. att., che codifica espressamente una di tali ipotesi), ma ineriscono necessariamente

alla struttura stessa del processo esecutivo, al di là delle espresse previsioni di estinzione, accomunando tutti i casi in cui questo non può proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali:

ora per difetto di presupposti processuali, ora per manca di condizioni dell'azione esecutiva, ora perfino per qualsiasi fatto sopravvenuto che rende impossibile l'ulteriore sviluppo del processo. ... si pensi pure ... l'appartenenza del bene al debitore (che va sempre, invece, pure di ufficio riscontrata dal g.e.: Cass. n. 11638/2014), oppure se si scopre o sopravviene ogni altro caso di inalienabilità o di vincoli. ...

In tutti questi casi, si tratti di estinzione tipica oppure, al contrario, di improseguibilità o improcedibilità o chiusura anticipata o estinzione atipica che dir si voglia, è inevitabile che, proprio perché il processo esecutivo non è in grado di raggiungere alcun risultato, si impartisca anche l'ordine di cancellazione" (Cass. 9501/2016 rel. De Stefano)

In particolare non ha prevalso la tesi che vedeva nell'espressione dell'art. 630 c.p.c. "quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice" una formula aperta, così che oggi si ritiene che le uniche forme di inattività idonee a condurre a un'estinzione ex art. 630 c.p.c. siano quelle espressamente previste (497, 557, 567 c.p.c. ecc.)

L'espressione "chiusura anticipata" nel 2005 ha fatto ingresso nel codice di procedura civile all'art. 187 bis disp. att. c.p.c.:

"In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti..."

Nel 2014 è stata infine codificata l'unica ipotesi di definizione del processo "tipica" definita e disciplinata invece come "chiusura anticipata", quella di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c.:

"Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo."

La chiusura anticipata può conseguire a un rilievo **d'ufficio**:

"Rientra, invero, di certo nei poteri ufficiosi del giudice dell'esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza - anche sopravvenuta - dei quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espresa previsione normativa di estinzione

... l'ufficiosità del rilievo di quelle condizioni e di quei presupposti va ribadita in generale, in funzione della particolare struttura del processo esecutivo, in cui l'istituzionale carenza di contraddittorio in senso tecnico per l'assenza di controversie in punto di diritto (salvi gli incidenti - o parentesi - cognitivi costituiti soprattutto dalle opposizioni), in uno alla altrettanto istituzionale soggezione processuale di uno dei due soggetti necessari - e cioè del debitore - all'altro, cui è riconosciuto il potere di impulso e cioè al creditore, devono allora essere compensate da una più intensa potestà di verifica anche formale della sussistenza di condizioni e presupposti per la corrispondenza del processo stesso alla sua funzione.

11.- Tale accentuato ruolo di controllo del giudice dell'esecuzione è funzionale almeno al superiore interesse della regolarità delle operazioni dell'ufficio giurisdizionale, dal quale gli estranei sollecitati a coinvolgersi nel processo - come i potenziali aggiudicatari, peraltro indispensabili affinché l'espropriazione si completi con la liquidazione del bene del debitore al fine del soddisfacimento almeno parziale dei crediti azionati - devono potersi attendere affidabilità ed attendibilità, sia per un'opzione ricostruttiva di valenza assiologica

assoluta che per la convenienza anche esclusivamente utilitaristica di garantire la massima funzionalità possibile del meccanismo in sé considerato.

12.- Precisato peraltro che non gli incombe certo la risoluzione di alcuna controversia o l'espletamento di indagini particolari, proprie le une e le altre del giudizio di cognizione a parti contrapposte, è pertanto doveroso per il giudice rilevare, quando essa risulti ictu oculi, la carenza radicale di quelle condizioni dell'azione o presupposti processuali, tra cui rientra certamente la giuridica inesistenza del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento.

13.- In tal caso, la vendita per la quale si insta sarebbe ab origine caduca, tale da riversare sul potenziale incolpevole aggiudicatario un'interminabile serie di problemi particolarmente complessi, per fare fronte ai quali è obiettivamente aleatoria la garanzia per evizione pure incombente al creditore, sicché si vanificherebbe l'esigenza di tutela dell'affidamento sulla ritualità del trasferimento, che una vendita comunque proposta e gestita da un ufficio pubblico particolarmente qualificato, quale il giudice delle esecuzioni, normalmente susciterebbe." (Cass. 2043/2017 rel. De Stefano)

2. Come si impugna?

«Nell'espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come nella specie per difetto di appartenenza dei beni pignorati al debitore) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica» (così Cass. ord. n. 30201/08, seguita, tra le altre, da Cass. ord. n. 2674/11 e n. 15374/11).

A questo principio fa da corollario il seguente: «In tema di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche [...] non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., che è rimedio tipico avverso gli atti viziati del processo esecutivo» (così Cass. ord. n. 24775/14).” (Cass. 9362/2017 rel. Barreca)

“ove di un provvedimento di estinzione c.d. atipica del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è l'opposizione agli atti esecutivi, dato che questo costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione volti a regolare l'andamento del processo esecutivo.

E ciò in ragione del fatto che, essendo il capo di pronuncia sulla spese a carattere accessorio, ad esso va comunque applicata, quanto all'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, la disciplina prevista per il capo principale che definisce, in rito o in merito, il procedimento, anche quando si tratti di procedimento diverso dal giudizio ordinario di cognizione.” (Cass. 9837/2015 rel. Barreca)

“L'improponibilità del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di chiusura anticipata non è suscettibile di sanatoria mediante conversione in opposizione agli atti esecutivi.

Sebbene una tesi dottrinale abbia prospettato la possibilità, per il collegio del reclamo, di trasformare la domanda in opposizione agli atti esecutivi e di rimettere (anche in sede di decisione) la causa davanti al giudice monocratico per la pronuncia sul merito, contro tale soluzione militano l'univoca definizione del mezzo impiegato come reclamo e, soprattutto, la destinazione dell'atto al collegio, anziché al giudice dell'esecuzione il quale, stante l'indefettibile bifasicità dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-02), deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell'atto di opposizione.

Su tali elementi, di per sé tali da precludere la riqualificazione del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. erroneamente proposto in un'opposizione agli atti esecutivi, si è peraltro fondata la precedente decisione di questa stessa Sezione – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 12/11/2013 – con cui si è affermata (in fattispecie analoga) la rilevanza ex officio dell'inammissibilità ab origine del predetto reclamo e anche l'impossibilità di una «riqualificazione della domanda originaria (con attribuzione ad essa di una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte ed indicata dal giudice di primo grado)», concludendo così per la «cassazione senza rinvio della sentenza di secondo, ma anche di quella di primo grado, perché il processo non poteva iniziare con il reclamo, né proseguire con la disamina nel merito della domanda» (che era stata erroneamente riqualificata dalla Corte territoriale).” (Cass. 11241/2022 rel. Fanticini)

“per radicato convincimento di questa Corte, il provvedimento che dispone la chiusura anticipata dell'esecuzione (ovvero che nega tale statuizione ovvero ancora che omette la pronuncia sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. - il cui thema decidendum è esclusivamente circoscritto alla verifica della sussistenza o meno di causa di estinzione tipica del processo (Cass. 30/03/2022, n. 10238; Cass. 15/07/2016, n. 14449) - bensì con il solo rimedio della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del codice di rito (così, da ultimo, Cass. 23/01/2023, n. 1991; Cass. 06/04/2022, n. 11241; Cass. 29/04/2020, n. 8404).

D'altro canto, l'improponibilità del reclamo nei casi anzidetti non è suscettibile di sanatoria mediante conversione (o riqualificazione officiosa) in opposizione agli atti esecutivi; e ciò sia per la espressa e univoca qualificazione del mezzo ad opera della parte, sia per la destinazione dell'atto al Tribunale in composizione collegiale anziché al giudice dell'esecuzione, il quale, attesa la struttura indefettibilmente bifasica dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (al riguardo, cfr. Cass. 11/10/2018, n. 25170), deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell'atto di opposizione (oltre a Cass. n. 11241 del 2022, sopra citata, si veda Cass. 12/11/2013, n. 25241).” (Cass. 6873/2024 est. Rossi)

3. Casistica

Se il minimo comune denominatore delle ipotesi di chiusura anticipata è di non rientrare tra i casi di estinzione tipica, tradizionalmente si è tentato di classificarne le ipotesi, ad esempio distinguendo *“difetto di presupposti processuali ... mancanza di condizioni dell'azione esecutiva ... qualsiasi fatto sopravvenuto che rende impossibile l'ulteriore sviluppo del processo.”* (Cass. 9501/2016 rel. De Stefano)

La realtà concreta, evidentemente, può presentare ipotesi sempre nuove non sempre facilmente incasellabili nelle categorie sopra indicate di circostanze di fatto o di diritto che impediscono al processo di giungere alla sua naturale conclusione. La classificazione richiamata, tuttavia, conserva una sua utilità sistematica.

Un criterio alternativo per catalogare le fattispecie di chiusura anticipata, soprattutto nelle procedure esecutive immobiliari, che hanno una durata apprezzabile, è il momento in cui se ne realizza la causa:

- se all'origine della procedura, caso in cui risulta necessario intercettarla, anche grazie alla collaborazione del custode ex art. 559 terzo c.p.c., prima ancora della celebrazione o finanche della fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c.; si tratta di ipotesi che non potranno fondare opposizioni ex art. 615 c.p.c. dopo la celebrazione della predetta udienza
- o nel suo successivo svolgimento, con conseguente possibile applicazione dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c.

3.1 difetto di presupposti processuali

3.1.1 Un primo gruppo di cause di nullità del pignoramento e, quindi, di chiusura anticipata, inerisce **l'esecutato**, ad esempio capita che, nonostante una notifica apparentemente perfezionata ex art. 140 c.p.c., il destinatario risulti premorto, o, ancora, venga pignorato un soggetto giuridicamente inesistente (es. un trust, cfr. Cass. 2043/2017) o un soggetto incapace.

3.1.2 Un secondo gruppo riguarda il **creditore procedente**: un difetto di rappresentanza o di difesa tecnica o di legittimazione attiva.

In particolare alcune pronunce di merito hanno ritenuto esservi un difetto di rappresentanza (per nullità della procura conferita) nei casi in cui il creditore che abbia acquistato il credito a seguito di cartolarizzazione si avvalga per la sua riscossione di un **servicer non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB** in violazione del sesto comma dell'art. 2 L. 130/1999, a mente del quale i servizi di riscossione dei crediti sono riservati a soggetti iscritti all'albo.

La Suprema Corte, sia pur in un caso di opposizione a precetto, ha viceversa ritenuto, come altra parte della giurisprudenza di merito, l'eccezione *“artificiosa e destituita di fondamento;*

la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;

in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);

in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;

conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata";

in altri termini ... dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.);

in conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la Prelios Credit Solutions – rappresentante sostanziale di Prelios Credit Servicing, a sua volta mandataria della società veicolo Red Sea SPV, cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari" (Cass. 7243/2024 rel. Fanticini)

Ancora, sempre in tema di cessioni di credito, frequentemente si pone la questione della **legittimazione attiva del cessionario del credito** e della documentazione necessaria a darne prova.

Il secondo e il quarto comma dell'art. 58 TUB, richiamati dall'art. 4 della legge sulla cartolarizzazione (L. n. 130/1999), recitano:

"La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità...."

Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile."

Ora, benché in giurisprudenza si affermi ricorrentemente che *"in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione"* (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118)¹ (Cass. 15884/2019 rel. Scoditti),

"in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della"

¹ "Alla stregua del suddetto principio di diritto, la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio recasse una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzava di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchiassero fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non era affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero d'individuare senza incertezze."

Ancora: *"la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. II, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/1995, n. 6201)." (Cass. 31188/2017, conforme Cass. 17110/2019)*

cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione." (Cass. 21821/2023 rel. Dongiacomo)

deve sottolinearsi come:

1) ciò valga unicamente là dove, appunto, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ossia in tutti i casi in cui il perimetro della cessione venga delimitato con criteri chiari e oggettivi in presenza dei quali il credito non può che rientrarvi, senza necessità di fare riferimento a elenchi o documenti separati

Viceversa, spesso i criteri enunciati non consentono detta individuazione, parlandosi addirittura in alcuni casi di "informazioni orientative", così che è frequente la necessità di pubblicare su un sito internet l'elenco dei crediti ceduti.

2) ciò valga unicamente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., ma la pubblicità in Gazzetta presuppone che una cessione sia intervenuta: "la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa" (Cass. 5617/2020² rel. Dolmetta)

² "non può essere condivisa ... la tesi del ricorrente di assegnare all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco; né comunque di estendere a tale segno, od omologare, la funzione «sostitutiva» che, in punto di cessione del credito, la norma dell'art. 58 comma 4 dà alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In realtà, la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta.

Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente ...

La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 cod. civ.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente; e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264 comma 1, cod. civ., come intesa a regolare l'«efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto» (sul tema si veda, altresì, la disposizione dell'art. 1248 cod. civ.).

In definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4 si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548).

Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58 comma 4 si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esista.

Ciò posto, va adesso osservato che la norma del comma 2 dell'art. 58 TUB stabilisce che la «banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa ...

“La norma di cui all’art. 58 TUB “ha unicamente l’effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.

In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione.” (Cass. 4116/2016 rel. Terrusi, conforme Cass. 24798/2020)

Ancora: *“l’art. 58 cit., lì dove consente “la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto:*

a) subordinandone l’efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;

b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell’accettazione o della notificazione previsti dall’art. 1264 c.c.;

c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l’adempimento sia dal cedente che dal cessionario;

d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;

e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;

D’altro canto, la disposizione dell’art. 58 comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un’avvenuta «cessione». La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione - l’enunciazione di un «fatto» estremamente ridotto, di mera sintesi.

In questa prospettiva (dell’enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere.

È per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell’art. 58 TUB, ha l’onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116).

Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. E’ noto, peraltro, che si tratta di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l’approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di «sana e prudente gestione» di cui all’art. 5 TUB.

Al di là di quest’ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell’art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.

Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).” (Cass. 5617/2020)

f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.

6.15. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

6.16. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21/4/1999)." (Cass. 21821/2023 rel. Dongiacomo)

Tuttavia la stipulazione di una cessione, della quale la pubblicazione in Gazzetta costituisce un indice significativo - e, soprattutto, il fatto che un determinato credito vi rientri – possono essere provati in qualunque modo, non rinvenendosi norme che impongano la produzione dell'integrale contratto di cessione, il cui estratto è contenuto in Gazzetta.

In particolare indici sufficienti parrebbero essere:

- la produzione da parte del creditore di una dichiarazione del notaio che ha rogato l'atto citato in Gazzetta che i crediti azionati rientrano tra quelli ceduti,
- il fatto che il creditore sia in possesso del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 1262 c.c., "il cedente deve consegnare al cessionario",
- il fatto che il creditore cedente, ritualmente avvisato, non si opponga all'intervento di altro creditore che pretenda di soddisfarsi al posto suo,
- il fatto che il primo creditore procedente si sia "fatto da parte" consentendo che, all'esito di una procedura esecutiva con la quale verranno cancellati i gravami in suo favore, trovi soddisfazione un soggetto diverso a lui subentrato,
- la produzione da parte del cessionario di una dichiarazione del creditore cedente che dà atto il credito rientra tra quelli oggetto di cessione.

Come ritenuto anche dalla Suprema Corte, infatti, "la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo". (Cass. 10200/2021 rel. Porreca)

Infatti "il debitore ceduto - a cui, dato il carattere astratto del negozio di cessione, sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio." (Cass. 28093/2021 rel. Scoditti)

"la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata ... non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria." (Corte App. Milano sentenza 220/2023)

3.1.3 Vi sono poi cause di chiusura anticipata che ineriscono **il diritto reale oggetto di pignoramento e il bene che ne è oggetto**: la mancanza del bene, la sua inidoneità (es. impignorabilità), inalienabilità (es. diritti di uso o abitazione ex art. 1024 c.c., beni demaniali), impignorabilità o il difetto di titolarità del diritto reale oggetto di pignoramento in capo all'esecutato: originaria (es. l'esecutato è chiamato

all'eredità ma non ha accettato, ha venduto il bene prima del pignoramento) o sopravvenuta (es. espropriazione per pubblica utilità, confisca da parte del giudice penale, acquisito al patrimonio indisponibile del Comune per abusi edilizi); ancora, può verificarsi il perimento o la rovina del bene, può essere stato pignorato un bene del quale l'esecutato non era (più) proprietario, ad esempio per averlo venduto prima del pignoramento o per essere stato lo stesso trasferito con sentenza ex art. 2932 c.c. con domanda trascritta prima del pignoramento.

Infine, possono evidenziarsi, quali vizi del pignoramento maggiormente ricorrenti:

- il pignoramento di metà di un bene in comunione legale (Cass. 6575/2013) o, comunque, di un diritto minore (per quota o per estensione) di quello di cui l'esecutato è titolare,
- l'instaurazione di una procedura esecutiva ex art. 602 c.p.c. su un bene oggetto di revocatoria prima che la relativa sentenza sia passata in giudicato,
- il c.d. pignoramento della "quotina" (quota indivisa di singoli beni facenti parte di una più ampia massa ereditaria comune) a fronte della "quotona" (quota indivisa dell'intera massa ereditaria) che non abbia ad oggetto la quota del debitore di ciascuno dei beni della stessa specie oggetto della comunione (Cass. 6809/2013),
- il pignoramento non trascritto:

"La trascrizione è ... elemento perfezionativo del pignoramento immobiliare, teleologicamente destinato, combinando i propri effetti con la trascrizione del successivo decreto di trasferimento, a preservare la fruttuosità dell'acquisto (a titolo derivativo) del diritto immobiliare staggito ad opera dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.

Ben si spiega, in tale prospettiva, come il giudice dell'esecuzione, chiamato a deliberare sull'istanza di vendita, sia tenuto a verificarne l'avvenuto compimento, quale integrazione dell'atto di esordio della procedura ma soprattutto quale condizione per l'utile proseguibilità della espropriazione verso un trasferimento ritualmente opponibile ai terzi:

sicché la mancata trascrizione (o la mancata prova di essa) osta financo all'apertura della fase liquidativa, altrimenti minata nella stessa possibilità di realizzare un'efficace traslazione del bene staggito.

Si versa allora in una situazione in cui il processo esecutivo non è in grado di pervenire al risultato cui è diretto, ovvero conseguire la soddisfazione dei crediti azionati mercé la trasformazione in danaro del diritto pignorato: una situazione che, quando ascrivibile ad un'inerzia o inattività del creditore (ovvero quando costui abbia scelto di curare l'adempimento della trascrizione, come permesso dall'art. 555, ultimo comma, cod. proc. civ.), il legislatore non ha però inteso ricondurre nel novero - tassativo e tipico - delle vicende estintive dell'esecuzione.

L'argomento ermeneutico sistematico e quello letterale convergono dunque verso un'univoca conclusione: l'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento di cui si sia occupato il creditore nonché l'omesso o tardivo deposito del documento asseverativo di essa - quali che siano i termini per il compimento dell'una e dell'altra attività, profilo che in questa sede non è necessario approfondire - cagionano la chiusura anticipata del processo di espropriazione immobiliare, altrimenti e descrittivamente qualificata nella prassi curiale come improseguibilità o improcedibilità o - ma con definizione anodina - estinzione atipica." (Cass. 6873/2024 est. Rossi)

Deve tuttavia precisarsi, quanto al termine per provvedere, che:

- tranne in una considerazione obiter dictum rimasta poi isolata in giurisprudenza (Cass. 4751/2016, secondo la quale "nel nuovo testo dell'art. 557, secondo comma ... è ora previsto che l'adempimento dell'obbligo di deposito della nota di trascrizione debba avvenire entro un termine di quindici giorni dalla consegna al creditore dell'atto di pignoramento e ciò a pena di perdita di efficacia del pignoramento, mentre per il caso che alla trascrizione abbia provveduto il creditore procedente, a norma del terzo comma dell'art. 555, è rimasta ferma, forse per dimenticanza del legislatore, la previsione contenuta nel testo precedente del comma, che continua ad imporre il deposito appena restituita la nota dal conservatore: ma un'evidente esigenza di

coerenza impone di applicare anche al creditore sempre il termine di quindici giorni, così interpretando il perdurante riferimento ad un deposito <<appena restituitagli>> anche per evitare un sospetto di incostituzionalità per irragionevolezza della diversità di disciplina.”),

- la giurisprudenza pare compatta nel ritenere che la nota di trascrizione del pignoramento non rientri tra i documenti che devono essere depositati all'atto di iscrizione a ruolo a pena di inefficacia del pignoramento:

- non deve necessariamente essere depositata all'atto dell'iscrizione a ruolo: “La norma di recente sostituita commina l'inefficacia del pignoramento quando, nel termine predetto di quindici giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, non siano state depositate “la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto”: resta perciò irrilevante, ai fini della formazione del fascicolo, secondo la disciplina attualmente vigente, così come nel vigore dell'originario testo dell'art. 557 c.p.c., il deposito della nota di trascrizione (che, nell'ipotesi dell'art. 555 c.p.c., u.c., il creditore deve effettuare “appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, non essendo stata sul punto modificata la disposizione dell'art. 557, comma 2, ultimo inciso).” (Cass. 7998/2015 rel. Barreca)

- il suo deposito non è nemmeno soggetto al termine di cui all'art. 567 c.p.c.: “L'art. 567 c.p.c. prevede determinati termini - prorogabili dal giudice dell'esecuzione e il cui mancato rispetto determina l'estinzione della procedura esecutiva - esclusivamente per la produzione della certificazione ipotecaria e catastale e dell'eventuale certificazione notarile sostitutiva.

La norma certamente non è applicabile in relazione al deposito di altri documenti, pur se necessari ai fini dell'utile procedibilità dell'azione esecutiva, quali il titolo esecutivo, la nota di trascrizione del pignoramento, la prova degli avvisi ai creditori iscritti ai sensi dell'art. 498 c.p.c., il certificato di destinazione urbanistica ecc. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9348 del 20 aprile 2009).” (Cass. 4543/2016 rel. Tatangelo)

- in definitiva deve essere depositata prima che venga disposta la vendita: “Nel pignoramento immobiliare sono identificabili due distinti momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti: la notifica dell'atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari (Cass., 5 maggio 1975, n. 1729). La trascrizione del pignoramento costituisce lo strumento per realizzare la funzione del processo di esecuzione immobiliare, ossia l'espropriazione dell'immobile pignorato e l'alienazione a terzi per soddisfare i diritti di credito.

La trascrizione è, perciò, l'elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti, per cui non si può dare seguito ad una istanza di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale sia venuto meno il requisito della trascrizione del pignoramento, (art. 497 c.p.c.).” (Cass. 17367/2011 rel. D'Amico)

Analogamente deve ragionarsi nel caso di mancata rinnovazione della trascrizione:

“la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità che il soggetto interessato possa fare luogo ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, che si ancori all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione medio tempore verificatisi da parte del debitore pignorato. ...

si deve reputare che la rilevazione della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento e, quindi, la constatazione della cessazione della sua efficacia travolgente anche il pignoramento sia affidata al potere di rilevazione officiosa del giudice dell'esecuzione.” (Cass. 4751/2016 rel. Frasca)

“Si tratta di un caso di c.d. “estinzione” cd. atipica, poiché diversa dal regime enucleabile dagli artt. 629 e seguenti, cod. proc. civ. Ricostruttivamente, dunque, deve ritenersi più appropriato parlare di chiusura anticipata del processo esecutivo (Cass., 10/05/2016, n. 9501), in ragione della perdita di efficacia della trascrizione dell'atto con cui è stato staggito il bene aggredito, per difetto di sua rinnovazione nel termine legale.” (Cass. 12239/2019 rel. Porreca, che chiarisce altresì come “in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, secondo comma, cod. proc. civ., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre,

in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., l'effetto stesso resterà istantaneo”)

3.2 mancanza di condizioni dell'azione esecutiva

Condizione dell'azione è l'esistenza di un titolo esecutivo.

Detta mancanza può essere originaria: accade, infatti, che vengano iniziate procedure esecutive in presenza, ad esempio, di sentenze che condannano al pagamento di crediti illiquidi, a dei *facere* infungibili o illeciti, ad esempio per contrarietà alla normativa edilizia, su beni di un terzo in assenza dei presupposti di cui all'art. 602 c.p.c. ecc.

Oppure il titolo esecutivo può venire meno in corso di procedura (ma ne conseguirà la chiusura anticipata solo a condizione che non vi siano stati interventi, cfr. Cass. SSUU 61/2014):

- vuoi perché il titolo esecutivo giudiziale viene caducato in sede di cognizione dal giudice del merito di quel titolo (in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, di appello ecc.),
- vuoi perché l'assenza di titolo esecutivo in senso sostanziale è stata accertata dal giudice di merito di un'opposizione a precetto o dal giudice della fase di merito di un'opposizione endoesecutiva,
- vuoi perché viene meno in corso di processo per altre cause, anche perché integralmente pagato, magari grazie all'escussione di condebitori.

Un punto estremamente delicato riguarda il potere del GE di rilevare d'ufficio l'assenza o il venire meno del titolo esecutivo.

Se infatti è pacifico che:

“Nel sistema vigente opera infatti il principio che il titolo esecutivo, quale condizione necessaria dell'azione esecutiva, deve esistere nel momento in cui questa è iniziata, non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. 24 maggio 2002, n. 7631, in motivazione).

Questo principio sta a fondamento dei poteri-doveri del giudice dell'esecuzione, il quale è tenuto alla verifica di cui sopra all'inizio e per tutto il corso del processo esecutivo, conseguendo alla mancanza originaria di titolo esecutivo od alla sua sopravvenuta caducazione, l'improcedibilità dell'azione esecutiva (cfr. Cass. 6 agosto 2002, n. 11769 ed altre)” (Cass. 16541/2011 rel. Barreca)

“il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificarne l'idoneità, nonché la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione.” (Cass. 16610/2011 rel. La Terza)

Cosa possa essere oggetto di questa verifica è più controverso:

- una tesi limita l'indagine al titolo esecutivo in senso formale, inteso come deposito di un documento rientrante nel catalogo dei titoli esecutivi, salva sempre la possibilità di chiudere anticipatamente procedure esecutive nelle quali entrambe le parti siano d'accordo che il credito si è estinto:

“l'integrale pagamento del credito per il quale il creditore pignorante ha agito in sede esecutiva è circostanza di fatto, in sè e per sè, non incidente sulla valutazione circa la legittimità del processo esecutivo e degli atti esecutivi compiuti.

L'adempimento del credito per cui il creditore agisce in sede esecutiva, infatti, comporta l'estinzione della relativa obbligazione e quindi il venir meno del diritto di credito per il quale l'esecuzione è stata iniziata, ma di certo non comporta l'estinzione del processo esecutivo.

L'attività esecutiva che prosegue malgrado il detto adempimento è, in sè, ingiusta e può tutt'al più comportare la responsabilità del creditore procedente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2, ma non comporta l'invalidità degli atti esecutivi compiuti, fintantoché il creditore procedente non rinunci formalmente al processo esecutivo determinandone l'estinzione ovvero il debitore esecutato non faccia valere la sopravvenuta estinzione del diritto di credito posto a fondamento dell'azione esecutiva proponendo un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2.

Anche se, nel presente giudizio, fosse stato provato, da parte degli attori, poi appellanti, l'integrale pagamento del debito ..., da ciò non sarebbe affatto "derivata", secondo quanto si sostiene in ricorso, la rinuncia agli atti del processo esecutivo.

Ed invero, la rinuncia è causa tipica di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 629 c.p.c. (cfr. Cass. n. 27148/06, n. 7346/09) e presuppone un'apposita dichiarazione di rinuncia proveniente dalla parte o dal suo procuratore speciale nella forma prevista dall'art. 306 c.p.c., comma 2, da intendersi richiamato dall'art. 629 c.p.c., u.c.. ...

Rientra nei compiti del giudice dell'esecuzione verificare, prima di procedere alla vendita del bene pignorato o di altro atto dell'esecuzione, che il processo esecutivo non si sia estinto, perché i creditori di cui è detto nell'art. 629 c.p.c., hanno presentato formale rinuncia agli atti, e dichiarare d'ufficio la relativa estinzione se le rinunce siano in atti e siano formalmente regolari ai sensi dell'art. 306 c.p.c., senza necessità di accettazione da parte del debitore esecutato.

Per contro, se manca un atto formale di rinuncia da parte del creditore, munito di valido titolo esecutivo, anche se questi sia stato integralmente soddisfatto, il giudice dell'esecuzione non può certo dichiarare estinto il processo esecutivo.

Gli atti esecutivi compiuti dopo l'integrale soddisfacimento del credito non sono affetti da invalidità ne' da inefficacia, potendo tutt'al più rilevare ai fini della responsabilità processuale aggravata del creditore procedente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2.

Se vuole impedire che il processo esecutivo prosegua in mancanza di formale rinuncia da parte del creditore soddisfatto, il debitore esecutato deve proporre un'opposizione all'esecuzione contestando il diritto di quest'ultimo di agire in executivis. In mancanza, il processo esecutivo prosegue legittimamente.” (Cass. 6837/2015 rel. Barreca)

- altri ritengono invece doverosa anche la verifica dell'esistenza di un titolo esecutivo in senso sostanziale, ossia del diritto di procedere a esecuzione forzata:

“Emerge dagli atti che il giudice dell'esecuzione, avendo rilevato l'avvenuto integrale pagamento dell'importo di cui al titolo esecutivo in epoca anteriore alla notificazione dell'atto di precetto, la conseguente inesistenza del credito portato dal titolo esecutivo stesso e quindi l'assoluta inefficacia di quest'ultimo, ha dichiarato improcedibile l'esecuzione, disponendo lo svincolo dei crediti pignorati.

Il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore, l'esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11021 del 19/05/2011, Rv. 617431 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16610 del 28/07/2011, Rv. 618698 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4491 del 26/03/2003, Rv. 561469 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9293 del 09/07/2001, Rv. 548027 - 01; Sez. L, Sentenza n. 8559 del 23/06/2000, Rv. 537956 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 10/09/1996, Rv. 499547 - 01).

In caso di mancanza o inefficacia, parziale o totale, del titolo (ipotesi che comprende anche quella in cui risulti dagli atti il pagamento integrale o parziale del credito portato dal titolo e dei relativi accessori), il giudice dell'esecuzione ha dunque il potere/dovere di procedere all'assegnazione in favore del creditore solo degli

importi effettivamente dovuti e, nel caso in cui risulti che il creditore è già stato integralmente soddisfatto, non deve ovviamente assegnare alcunché, ma dichiarare l'esecuzione non più perseguibile per difetto di valido titolo esecutivo talvolta in tali casi viene dichiarata, impropriamente, l'estinzione del processo esecutivo” (Cass 15605/2017 rel. Tatangelo)

In ogni caso:

“Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo” (Cass. 21110/2012 rel. Rordorf)

Pacifiche sono inoltre la valenza endoprocessuale della statuizione alla base della chiusura anticipata, così come l'intangibilità della portata dei titoli esecutivi di natura giudiziale.

3.3 qualsiasi fatto sopravvenuto che rende impossibile l'ulteriore sviluppo del processo

3.3.1 inadempimento a un ordine del GE

Il tempo del processo esecutivo non può essere nella disponibilità delle parti (Cass. 44/1968), anche perché questo significa vincolare indefinitamente i beni pignorati.

È quindi compito del GE evitare che la procedura cada in una situazione di stallo dalla quale il solo creditore ha la possibilità di farla uscire, rendendolo unico arbitro dei tempi della procedura, cosa che, evidentemente, l'ordinamento non può tollerare.

Ciò può dirsi con particolare riferimento ad adempimenti per i quali non siano previsti termini perentori (479 c.p.c., 557 c.p.c. 567 c.p.c. ecc.), ma che siano tuttavia necessari a portare a compimento il processo esecutivo, ad esempio:

a) il versamento delle spese necessarie alla conservazione del bene:

“La Suprema Corte ha individuato il “soggetto, cui il G.E. può imporre l'onere di anticipazione delle spese necessarie «a preservare l'oggetto del pignoramento, nel senso di non farlo scomparire di fatto dal punto di vista reale e/o economico», in difetto (come è pacifico, essersi verificato nella specie) di fondi e/o rendite della procedura e nell'inerzia del proprietario-possessore (essendo il custode terzo un detentore, sia pure qualificato) ... nell'ambito della disciplina generale delle spese di giustizia e, segnatamente, dell'art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (che ha abrogato l'art. 90 cod. proc. civ.), che, nel primo comma che qui rileva, così recita: «Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato». ...

In questa prospettiva rientrano tra le spese da anticiparsi dal creditore procedente ex art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 non solo le spese giudiziarie vere e proprie, ma anche quelle spese, anch'esse immanenti alla realizzazione dello scopo proprio dell'espropriazione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata, quali le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento.

Tali spese, se onorate dal custode con i fondi della procedura, risulteranno in senso lato "prededucibili", nel senso che l'importo relativo non entrerà a far parte dell'attivo; mentre dovranno essere rimborsate, come spese privilegiate ex art. 2770 cod. oiv., al creditore che le abbia corrisposte, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia posto l'onere dell'anticipazione a suo carico.

Restano, invece, escluse dalle spese "necessarie", da onorarsi in via di anticipazione dal creditore procedente ai sensi della norma cit., quelle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile, così come gli oneri di gestione condominiale, non essendo neppure postulabile l'applicazione dell'art. 30 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, dettato espressamente solo per il fallimento (in relazione al quale il Condominio assume la posizione di creditore per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le innovazioni, che sono prededucibili se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, cod. proc. civ. att.). ...

le spese necessarie alla conservazione stessa dell'immobile pignorato e, cioè, le spese indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell'immobile pignorato (con esclusione, quindi, delle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa dell'integrità del bene, quali le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese «per gli atti necessari al processo» che, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice dell'esecuzione può porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente.

Tali spese dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ. al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia disposto l'onere a suo carico.” (Cass. 12877/2016 rel. Ambrosio)

b) il versamento del fondo spese per il pagamento della pubblicità commerciale (complemento ideale dell'art. 631 bis c.p.c. per la pubblicazione sul PVP):

“L'omesso versamento di un fondo che il giudice dell'esecuzione prospetta come indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo – come nella specie, in cui quello avrebbe consentito al professionista delegato di dare corso alle operazioni di delega – integra senz'altro un'ipotesi in cui questo non è in grado di conseguire il suo scopo, cioè il soddisfacimento delle ragioni creditorie del procedente, diversa da quelle tipiche e generalmente ricondotte dall'elaborazione giurisprudenziale, soprattutto di merito, alla categoria della chiusura anticipata del processo (su cui, per una definizione generale e per richiami ai precedenti, v. Cass. ord. 10/05/2016, n. 9501, seguita da altre successive, tra cui la richiamata Cass. 11116/20).

5. In base ad analogo principio, del resto, già si è statuito (Cass. 22/06/2016, n. 12877) che già soltanto le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, cioè indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e non meramente conservative della sua integrità (quali quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale), sono strumentali alla procedura di espropriazione forzata, perché intese ad evitarne la chiusura anticipata: pertanto, esse restano incluse nelle spese per gli atti necessari al processo, suscettibili, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, di essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente e, quindi, rimborsabili come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ. a favore del creditore che le abbia anticipate.

6. L'omesso versamento entro il termine – che, per quanto ab origine ordinatorio, non è più prorogabile una volta invano elasso, in applicazione della disciplina generale sui termini – fissato dal giudice dell'esecuzione implica quindi una situazione di impossibilità di raggiungimento dello scopo del processo esecutivo (oltretutto ascrivibile allo stesso creditore, che non potrà beneficiare, allora, dell'effetto sospensivo della prescrizione: Cass. 09/05/2019, n. 12239): riguardo alla quale lo stesso giudice che ha fissato quel termine non ha facoltà di intervenire ulteriormente ex post, poiché le disposizioni che egli impartisce vincolano non soltanto le parti, ma, a garanzia della serietà e dell'affidabilità dei suoi stessi provvedimenti, in primo luogo il medesimo giudice che le impone.

7. In applicazione dei principi generali sui termini, allora, sarebbe stato onere del creditore instare preventivamente per una proroga del termine, la cui osservanza era da intendersi indispensabile per la stessa

prosecuzione del processo esecutivo e quindi imprescindibile per scongiurare la conclusione che dal medesimo non potesse produrre un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie azionate; e, in applicazione di analoghi principi generali in materia, sarebbe stato comunque possibile instare per una rimessione in termini, ove ne fossero stati, tempestivamente ed adeguatamente, allegati e poi provati tutti i rigorosi presupposti. È appena il caso di rilevare come non rientri tra le cause non imputabili al creditore l'incertezza interpretativa sull'ambito di prosecuzione del processo e sulla convenienza ad una anticipazione complessiva, sul punto restando onere del creditore ottemperare nella sua integralità al provvedimento che l'acconto o fondo spese ha determinato, finché non sia stata conseguita, prima della scadenza del relativo termine ed a suo impulso e nel suo interesse, una sua modifica od interpretazione.

8. Non può quindi condividersi la conclusione cui perviene la gravata sentenza, secondo cui sarebbe stata «più che ragionevole una inerzia da parte del creditore nel dare impulso alle operazioni di vendita dell'intero compendio pignorato»: spetta al giudice dell'esecuzione, che abbia fissato quel termine, ogni ulteriore valutazione prima della scadenza ed incombe alla parte a cui carico l'incombente è stato posto l'onere di darvi corso, senza spazi per autonomi sindacati, che si risolvono in una inottemperanza al provvedimento del giudice.

9. Ne consegue che la prima delle due ragioni su cui era stata basata l'ordinanza di improseguibilità del g.e. del 25/07/2013, cioè l'inerzia nel versamento del fondo spese al professionista delegato, era idonea a sorreggerla e, sul punto, la gravata sentenza non può che essere cassata, in applicazione del seguente principio di diritto: «l'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista cui siano state delegate le operazioni di vendita impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima della scadenza di quelli». (Cass. 21549/2021 rel. De Stefano)

“È inclusa nel potere direttivo ex art. 484 cod. proc. civ. la facoltà del giudice dell'esecuzione di fissare termini alle parti per provvedere agli incombeni necessari alla prosecuzione del processo esecutivo oppure - in base al combinato disposto degli artt. 8 d.P.R. n. 115 del 2002 e 95 cod. proc. civ. - di indicare una scadenza per approntare la provvista necessaria al compimento di atti indispensabili ad assicurare l'esito fisiologico del processo esecutivo e, cioè, la liquidazione del bene e la ripartizione del ricavato (in proposito, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12877 del 22/6/2016, Rv. 640292-01).

L'inutile spirare dei termini così fissati - anche se ordinatori, ma, in applicazione della disciplina generale sui termini, non più prorogabili una volta elassi - implica una situazione di impossibilità di raggiungimento dello scopo del processo esecutivo e giustifica, dunque, l'adozione di un provvedimento di improseguibilità della procedura (sul tema si è recentemente pronunciata questa stessa Sezione - Cass.. Sez. 3, Sentenza n. 21549 del 27/7/2021, Rv. 662025-01 - statuendo che «L'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima della scadenza di quelli.»).

... Così, mentre l'inerzia (colpevole) del creditore rispetto alla pubblicazione sul P.V.P. comporta automatica decadenza e dà luogo a estinzione (tipica) dell'esecuzione forzata, l'inutile spirare del termine ordinatorio (che, in assenza di proroga, determina «gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori», come statuito da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 19/1/2005, Rv. 579172-01, e da Cass.. Sez. 3, Sentenza n. 21549 del 27/7/2021, Rv. 662025 -01) per l'anticipazione delle spese di pubblicità, incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P. prescritto dall'art. 18-bis d.P.R. n. 115 del 2002, comporta l'impossibilità per la parte di compiere l'atto indispensabile per la prosecuzione e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo.” (Cass. 8113/2022 rel. Fanticini)

c) il deposito dell'atto di provenienza ultraventennale (complemento ideale dell'art. 567 c.p.c.):

“a) solo se il creditore non fornisca, neppure nel termine fissato ex art. 567, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione del ventennio letteralmente richiamata, l'estinzione sarà tipica, mentre

b) la mancata produzione del primo titolo di acquisto ultraventennale cui deve risalire la certificazione, oggetto di richiesta da iscrivere, di conseguenza, nel perimetro degli artt. 484 e 175, cod. proc. civ., imporrà la chiusura anticipata del processo esecutivo, non essendo possibile porre in vendita il bene;

c) il regime del relativo termine fissato per l'acquisizione documentale indicata sub b) sarà quindi quello ordinatorio di cui agli artt. 152 e 154, cod. proc. civ. (Cass., 27/01/2017, n. 2044);

d) il creditore procedente potrà, come logico e in applicazione dei generali principi in tema di rimessione in termini in ipotesi di causa non imputabile, dimostrare l'impossibilità incolpevole della produzione della documentazione sub b), specie nella prospettiva delle ricerche cartacee di cui si sta per dire al § che segue (si pensi allo smarrimento dei documenti fisici di conservatoria anteriori alla meccanizzazione)." (Cass. 15597/2019 rel. Porreca)

d) la notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c.: il termine ivi previsto è pacificamente ordinatorio, anche se in dottrina è controverso che si tratti di adempimento assolutamente necessario alla vendita, comportando unicamente responsabilità del creditore secondo Cass. 18336/2014.

L'ultimo comma dell'art. 498 c.p.c. depone però univocamente perché il GE ne richieda il rispetto.

e) la notifica dell'avviso ai comproprietari ex art. 599 c.p.c. e, soprattutto, l'avviso di cui all'art. 180 secondo comma disp. att. c.p.c. per un'utile celebrazione dell'udienza ex art. 600 c.p.c.

3.3.2 164 bis disp. att. c.p.c.

I primi tentativi dei giudici di merito di chiudere anticipatamente le procedure esecutive per infruttuosità non hanno trovato il consenso della giurisprudenza della Suprema Corte, che, pur riconoscendo il pregio delle ragioni alla base del provvedimento, ha ritenuto che:

"Un provvedimento di improseguibilità per "stallo" nelle procedure di vendita forzata per inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo ... non può essere considerato legittimo alla luce della vigente normativa.

Il fondamento della estinzione atipica è ravvisato dal Giudice della esecuzione in una serie di considerazioni, fondate sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e sulle responsabilità che derivano alla giurisdizione dalla gestione di processi eccessivamente lunghi, con ricadute anche economiche sull'erario e in definitiva sulla collettività. Gli argomenti esposti nella ordinanza impugnata hanno il loro pregio e potrebbero essere condivisi "de iure condendo" in un quadro generale della giurisdizione e nella prospettiva della ricerca di strumenti, anche endoprocessuali, di sollecitazione e speditezza dei procedimenti." (Cass. 27148/2006 rel. Filadoro)

Con l'introduzione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., detta possibilità è stata poi codificata:

"Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo."

La formulazione della norma, che lascia spazio a non semplici valutazioni prognostiche, ha suscitato diversi dubbi interpretativi, soprattutto in relazione ai parametri da utilizzare per detta valutazione.

Una ricostruzione possibile della valutazione da farsi in concreto per chiudere anticipatamente la procedura potrebbe essere:

“Questi i dati della procedura:

- sono stati esperiti tentativi di vendita, con un costo totale per pubblicità pari a euro;
- l'ultimo esperimento di vendita si è svolto al prezzo base di euro con offerta minima di euro e, ipotizzando un ulteriore ribasso di un quarto, il prossimo prezzo di vendita sarebbe pari all'ultima offerta minima, con nuova offerta minima di euro (prezzo al quale, in caso di messa in vendita del bene e di unica offerta, non potrebbe più rifiutarsi l'acquisto);

- le spese della procedura possono allo stato – calcolando i compensi di custode e delegato ipotizzando una vendita all'offerta minima sopra indicata - quantificarsi in:

- a) euro per pubblicità, oltre ai costi per la successiva asta
- b) euro oltre accessori per la stima
- c) euro per la certificazione notarile ex art. 567 c.p.c.
- d) euro di compensi di custodia oltre euro di spese di custodia
- d) euro di compensi di delega oltre euro di spese di delega
- e) spese per la trascrizione del pignoramento, il pagamento del contributo unificato, euro di spese legali del creditore procedente
- f) spese per la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli, spese di tenuta del conto corrente della procedura, spese per visure aggiornate ecc.

quindi, calcolando solo le spese allo stato prevedibili, la procedura, nell'ipotesi di vendita al prossimo esperimento di vendita, potrebbe costare oltre euro;

- il bene è stato posto in vendita con ogni accorgimento utile a una sua buona collocazione sul mercato: è stato nominato un custode al bene pignorato, è stato emesso ordine di liberazione, è stata data ampia pubblicità alle vendite;

- non risulta depositata alcuna istanza di assegnazione del bene.

Pertanto il ricavato di un'eventuale aggiudicazione al prossimo tentativo di vendita potrebbe, nella migliore delle ipotesi, consentire al creditore di recuperare integralmente o quasi le spese di instaurazione e coltivazione della procedura e poco più.

Si tratta di capire se questo risultato sia consentito dalla norma in esame, ossia se, nel vigore dell'art. 164 bis disp. c.p.c., sia consentito porre in vendita un bene con l'unica concreta speranza del recupero delle spese della procedura o con una soddisfazione irrisoria del credito.

L'art. 164 bis disp. att. c.p.c. recita:

“Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.”

La norma a un primo esame pare in qualche misura “sfuggente”: non fa riferimento a concetti giuridici precisi o a indici quantitativi certi, ma più di altre ha necessità, per apprezzarne la portata precettiva concreta, di una mediazione giurisprudenziale.

Trovandosi poi il giudice a formulare un giudizio prognostico sull'andamento delle future aste e sui loro effetti economici sulla procedura, è inevitabile un certo margine di discrezionalità nella valutazione, discrezionalità che trova però argini precisi:

1) nei criteri cui la norma ancora – anche se non in via esclusiva – detta verifica:

- costi necessari per la prosecuzione della procedura,
- probabilità di liquidazione del bene,
- presumibile valore di realizzo;

2) ma, soprattutto, nella definizione del suo oggetto: la possibilità, per i creditori, di conseguire “un ragionevole soddisfacimento delle pretese”.

Ora, se la liquidazione del bene apparisse “improbabile”, nemmeno sarebbe necessario fare ulteriori valutazioni.

Tuttavia nella fattispecie una vendita non può escludersi, ciò che però è ragionevole attendersi è un ricavo molto basso: sarà quindi necessario verificare se, in considerazione degli altri 2 fattori sub. 1), ci si possa attendere dalla prosecuzione della procedura, un “*ragionevole soddisfacimento delle pretese*” dei creditori.

Prima di tutto occorre chiarire cosa intenda il legislatore per “*ragionevole soddisfacimento delle pretese*”, operazione che in definitiva coincide con l'individuazione della ratio della novella.

La relazione al ddl di conversione del DL 132/2014 esplicita la ragione dell'intervento normativo nell'esigenza di evitare che “*vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati*”.

Certamente è fuori dal fuoco dell'intervento normativo:

- l'interesse del debitore a non vedere svenduto il proprio bene o
- l'esigenza di limitare la sproporzione tra esiguità della soddisfazione del creditore e rilevanza del sacrificio imposto al debitore.

Sembra piuttosto che a contrapporsi all'interesse del creditore a una vendita “a tutti i costi” del bene vi sia un diverso interesse, superiore a quelli delle parti: l'interesse al buon andamento dell'amministrazione della giustizia, alla ragionevole durata del processo e, in ultima analisi, alla funzionalità del processo esecutivo rispetto al suo scopo: la soddisfazione del credito.

E sembra che la sproporzione cui la norma intende porre un argine sia quella tra esiguità della soddisfazione del creditore e forze messe in campo dall'ordinamento per assicurarla.

Possono a questo proposito richiamarsi le osservazioni che la Suprema Corte ha formulato in altro contesto, sempre andando a individuare limiti al diritto assoluto del creditore di agire esecutivamente:

Possono a questo proposito richiamarsi le osservazioni che la Suprema Corte ha formulato in altro contesto, sempre andando a individuare limiti al diritto assoluto del creditore di agire esecutivamente:

“poiché la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata ben può la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che è bene protetto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU ... la garanzia del processo giusto e di durata ragionevole di cui al novellato art. 111 Cost., la quale esclude, innanzi tutto, che possa ritenersi “giusto” il processo che costituisca esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltretutto la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi” (Cass. 4228/2015 rel. Salmè)

Funzione del processo esecutivo, con le parole della Corte, “*ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi*”, “*interesse sostanziale*” che il giusto processo esecutivo è deputato a tutelare, è la soddisfazione dei crediti dei creditori, non certo celebrare processi in grado solo di “pagare sé stessi”, facendo girare a vuoto la macchina della giustizia.

Quindi, alla domanda sopra formulata deve darsi risposta negativa: a integrare un “*ragionevole soddisfacimento delle pretese*” dei creditori non può bastare il recupero, nemmeno totale, delle sole spese o una soddisfazione non apprezzabile delle ragioni creditorie.

Ciò non pare costituire limitazione alla garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., ma sua diretta applicazione: con tutti i suoi beni presenti e futuri il debitore risponde “*dell’adempimento delle sue obbligazioni*”, mentre i beni stessi non possono essere venduti per coprire i soli costi della loro vendita, senza alcun effetto esdebitativo.

Né, ancora, pare ravvisarsi nella risposta sopra formulata una violazione dell’art. 24 della Costituzione o dell’art. 6 § 1 della CEDU, norme entrambe interpretate dai rispettivi giudici come comprensive anche della fase “esecutiva” del giudizio: proprio perché ragione e scopo dell’esecuzione è l’adempimento coattivo delle obbligazioni del debitore, un processo che per l’ordinamento vale la pena celebrare deve portare al rimborso – anche solo parziale, ma non irrisorio - del credito assistito da titolo esecutivo.

Anzi, stante la limitatezza delle risorse del sistema giustizia, impedire la prosecuzione di processi di esecuzione forzata infruttuosi, liberando risorse utilmente spendibili nella celebrazione di processi fruttuosi, in ultima analisi costituisce migliore tutela della realizzazione coattiva dei crediti complessivamente intesa.

Da qui la necessità di porre sui due piatti della bilancia da una parte i costi necessari per la prosecuzione della procedura (comprendendovi, ovviamente, anche i costi già sostenuti nell’ambito della procedura stessa) e dall’altra il presumibile valore di realizzo del bene.

Ma, ragionando oltre, se è vero che l’interesse a fermare le procedure infruttuose - come sopra evidenziato - trascende quello delle parti della singola procedura e si sostanzia nella tutela del buon andamento del “sistema giustizia esecutiva” nel suo complesso, probabilmente il dato dei costi della procedura esecutiva rileva non solo in sé, ma anche in quanto rappresentativo della misura dell’investimento dell’ordinamento nella singola procedura. Di modo che continuerà ad avere rilevanza nella valutazione sulla fruttuosità della procedura anche se il creditore decida nel caso concreto di rinunciare al recupero delle spese e di imputare tutto il ricavato della vendita a soddisfazione del credito per cui agisce.

Ancora, anche ove il ricavato della vendita dovesse coprire tutte le spese della procedura, passate e future, ancora non potremmo parlare, per le considerazioni sopra riportate, di “ragionevole soddisfacimento delle pretese”: questo deve coprire anche una parte non esigua del credito.

E anche per valutare per recuperare “quanto” credito valga la pena celebrare un processo così lungo e costoso come quello di espropriazione forzata immobiliare, non può che farsi riferimento all’icastica espressione “ragionevole”.

Si tratta, in effetti, di concetto che considerato in astratto appare fumoso, ai limiti dell’indeterminatezza, ma che se utilizzato per la valutazione delle singole procedure si fa, invece, molto concreto ed efficace.

Se si disponesse un ulteriore tentativo di vendita, difficilmente il ricavato potrebbe essere superiore alla precedente offerta minima, atteso che se qualcuno fosse stato disposto a offrire quel prezzo, probabilmente l’avrebbe fatto al precedente esperimento di vendita.

Bene, nella fattispecie la differenza tra l’importo delle spese della procedura (stimate per difetto) e la precedente offerta minima ammonta a euro.

Se il creditore procedente agisce per recuperare un credito di oltre _____ euro, cui debbono aggiungersi gli interessi, il maggiore incasso che è consentito attendersi dalla procedura corrisponde a un _____ circa del credito.

Ora: può dirsi che il creditore trovi un ragionevole soddisfacimento delle sue pretese nello spendere oltre _____ euro - anche se poi recuperate nell'ambito della procedura - per soddisfarsi in concreto di un _____ del proprio credito, pari a meno della metà delle spese dell'esecuzione?

La risposta appare francamente negativa.”

E l'impostazione proposta, applicata da molti giudici di merito, sembra avere trovato l'avallo della Suprema Corte:

“Preliminare all'esame di entrambe le questioni è ribadire l'indefettibilità della tutela giurisdizionale in sede esecutiva, quale principio ispiratore dell'ordinamento (come riconosciuto, tra le premesse della considerazione unitaria dei tempi di risposta dell'ordinamento alla domanda di giustizia e quindi di garanzia di un accesso effettivo ad un giudice, tra le più recenti da Cass. Sez. U. 23/07/2019, nn. 19883 a 19888, ove ulteriori ed ampi riferimenti, tra i quali pure quelli alla giurisprudenza costituzionale sulla necessaria effettività della tutela dei diritti di cui alle sentenze della Corte costituzionale nn. 419/95, 312/96 e 198/10):

l'esecuzione forzata resta ineludibile complemento della tutela di ogni diritto, costituendo uno strumento di effettività del sistema giuridico e così dello stesso Stato democratico moderno, l'unico che può, se efficiente, garantire i diritti di tutti, senza che più continuo classe sociale, razza o ricchezza (fin dalla celebre Corte EDU, 19/03/1997, Hornsby c/ Grecia, § 40, via via fino alle più recenti, fra cui Corte EDU, Grande Camera, 29/05/2019, Ilgar Mamadov c/ Azerbaijan, in causa 15172/13);

il diritto a un ricorso effettivo ad un giudice, consacrato anche dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (adottata a Nizza il 07/12/2000 e confermata con adattamenti a Strasburgo il 12/12/2007; pubblicata, in versione consolidata, sulla G.U. dell'Unione Europea del 30 marzo 2010, n. C83, pagg. 389 ss.; efficace dalla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ratificato in Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130, avutasi addì 01/12/2009), sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro consentisse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria restasse inoperante a danno di una parte (Corte Giustizia dell'Unione Europea, 30/06/2016, Torna e Biroul Executorului Judecătorească Horatiu Vasile Cruduleci, 051205/15, punto 43; Corte Giustizia dell'Unione Europea, Grande Camera, 29/07/2019, Alekszij Torubarov c/ Bevándorlási és Munkaadókat Végző Hivatal, C-556/17, punto 57).

17. In tale contesto, l'unico interesse perseguito dall'ordinamento è l'effettività della tutela giurisdizionale del creditore e specifici contrastanti interessi, quali quello del debitore a contenere i disagi, non sono presi in considerazione dalla legge (come invece può bene accadere in altri ordinamenti giuridici, secondo quanto è dato sapere da Corte EDU 20/12/2016, Ljaskaj c/ Croazia, definitiva il 20/03/2017, che comunque non riconosce affatto alcuna violazione dei diritti fondamentali nella previsione, purché univoca e chiara, della vendita del bene pignorato anche a prezzo molto ridotto) e non possono allora rilevare; resta salvo il solo diritto alla regolarità del processo esecutivo ed alla partecipazione ad esso, quando finalizzate ad una concreta estrinsecazione delle residue facoltà ancora a quegli riconosciute, nei limiti in cui sono funzionali al migliore soddisfacimento possibile delle ragioni creditorie.

18. Esula allora dai fini del processo esecutivo quello di limitare i danni a chi vi è assoggettato, perché il carattere imperativo dell'esigenza di ripristinare il diritto violato dall'inadempimento del debitore esige sempre e comunque, a pena di ineffettività dell'intero ordinamento, che l'esecuzione abbia luogo; questa è oggettivamente un pregiudizio per chi vi è assoggettato, ma dipeso dall'inerzia di questi e comunque necessario per la funzionalità del sistema e quindi secundum ius: e, se l'applicazione pratica delle singole norme può consentire di tenere - entro certi limiti, con cautela ed in via eccezionale - conto di peculiari situazioni che facciano capo al debitore, non compete al giudice dell'esecuzione farsene carico.

IV.... segue: l'equiparazione di vendita giudiziaria e volontaria.

19. Per conseguire il migliore risultato possibile nel contesto in cui il processo ha luogo, le riforme degli ultimi venti anni hanno puntato anche sull'equiparazione della vendita giudiziaria a quella ordinaria o volontaria o fra privati, soprattutto immobiliare: quelle sono infatti incentrate sul perseguimento

dell'efficienza di quel processo, affinché possa conseguire l'utile risultato della trasformazione coattiva in denaro di uno o più cespiti del patrimonio della parte obbligata onde far conseguire all'avente diritto un'utilità corrispondente.

20. A questo fine tendono le diverse misure via via adottate, tra cui la particolare cura dell'immobile staggito attraverso l'affidamento di una utile o proficua - almeno fino alla novella del 2019 – custodia ad un soggetto estraneo e la liberazione obbligatoria dei beni onde conseguirne la massima valorizzazione in sede di offerta sul mercato, la degiurisdizionalizzazione mediante la sistematizzazione della delega delle operazioni a professionisti esterni all'amministrazione della Giustizia, la pubblicità delle vendite pure mercé strumenti progettati per efficienza e la loro agevolazione con diritti di visita e pienezza di informazioni utili fin dalla relazione di stima, la rimodulazione delle modalità di espletamento di questa, l'incentivazione degli acquisti a credito mediante i mutui in sede di aggiudicazione, la tutela dell'aggiudicatario anche dagli sviluppi per lui infausti della procedura esecutiva e così via.

21. Si tratta di un coordinato strumentario procedimentale, che è predisposto affinché il giudice dell'esecuzione porti a compimento il suo dovere istituzionale di garantire al creditore il soddisfacimento delle sue pretese riconosciute legittime da un titolo esecutivo, che non per nulla è intangibile davanti a lui (salve le sole parentesi cognitive oppositive, ove ne ricorrano i rigorosi presupposti): tale è il fine di queste previsioni e ad esso deve essere rivolta, quale criterio ermeneutico teleologico, la concreta estrinsecazione della potestà – e così di un potere che è al tempo stesso un dovere - del giudice dell'esecuzione nella conduzione del processo esecutivo.

V. ... segue: il prezzo «giusto» della vendita giudiziaria.

22. Non ravvisa il Collegio alcun motivo di discostarsi dall'approdo ermeneutico di Cass. 21/09/2015, n. 18451, raggiunto all'esito di una ampia, accurata ed esaustiva disamina dell'istituto della sospensione della vendita dopo l'aggiudicazione, che riconosce la legittimità dell'esercizio di quella potestà del giudice dell'esecuzione solo quando:

- a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione;
- b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;
- c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione;
- d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.

23. Proiezione in sede esecutiva del principio della rilevanza della sola verità processuale, vale a dire di quella accertata con la corretta applicazione delle regole del processo di cognizione sulla ricostruzione o rappresentazione dei fatti quali presupposti del giudizio di diritto idoneo a regolare la fattispecie e definire la controversia, è il principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, dell'identificazione del prezzo giusto con quello che risulta da un corretto svolgimento delle operazioni di vendita: allo stesso modo in cui non è giusto ciò che la parte ritiene o che comunque si sostiene al di fuori del giudizio di cognizione (ma solo quello che in esso viene accertato e definito tale), così non è giusto il prezzo soggettivamente reputato tale da uno dei soggetti del processo, ma solo quello che si forma all'esito del corretto funzionamento dei meccanismi processuali istituzionalmente deputati a determinarlo.

24. Del resto, neppure la valutazione dell'esperto stimatore condiziona la validità dell'ordinanza di vendita e dell'aggiudicazione, poiché anche il valore di mercato da lui individuato rappresenta un dato meramente indicativo (Cass. 10/02/2015, n. 2474; Cass. 31/03/2008, n. 8304) e poiché l'individuazione del giusto prezzo è rimessa all'esito della gara sollecitata tra gli offerenti estranei al processo e correttamente tenuta; e proprio la citata Cass. 18451/15 si diffonde sull'individuazione del giusto prezzo e sui suoi rapporti con quello di mercato, sicché è superfluo qui ogni approfondimento.

25. La stessa determinazione del prezzo al quale porre in vendita il bene staggito, che fa riferimento a quello di mercato, può legittimamente aver luogo in relazione ad ogni elemento, purché non palesemente incongruo o avulso dal contesto economico o dagli elementi fondamentali della scienza dell'estimo, che colleghi la valutazione operata del prezzo base a cui porre in vendita il bene a quello che potrebbe essere il valore

risultante in esito ad una contrattazione sul mercato, ovviamente tenendo conto delle peculiarità dello specifico settore delle espropriazioni immobiliari in cui comunque la vendita giudiziaria viene a collocarsi, come reso evidente anche dalle recenti modifiche legislative sul contenuto della relazione di stima (Cass. ord. 20/07/2016, n. 14968).

....

VI. ... segue: chiusura anticipata per infruttuosità della procedura.

37. Strettamente collegato all'entità giusta del prezzo di vendita è l'art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 19, comma 2, lett. b) del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla I. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile, per il co. 6 bis del medesimo articolo, dal dì 11/11/2014), che prevede che sia disposta la chiusura anticipata della procedura quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.

38. Correttamente la qui gravata sentenza richiama sul punto la relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge che ha introdotto la norma, per escludere che quella possa costituire uno strumento a tutela dell'interesse del debitore a non vedere svenduto il proprio immobile, in deroga alla regola generale dell'art. 2740 cod. civ., anziché un istituto a tutela dell'interesse dell'amministrazione della giustizia ad evitare, con inutile dispendio di risorse processuali comunque limitate e da utilizzare invece in modo da far conseguire un'utilità effettiva al creditore, la prosecuzione sine die di procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori: tale ratio, oltre a corrispondere all'intenzione del legislatore, è coerente con la ricostruzione del sistema dell'esecuzione forzata.

39. Al riguardo, con la codificazione di questa peculiare fattispecie di chiusura anticipata ben può dirsi che la necessaria economicità – in termini di proporzione tra vantaggi e svantaggi delle stesse parti, oltre che dell'ordinamento nel suo complesso in relazione all'impiego di risorse apprestate al fine di fare conseguire al creditore quanto spettantegli - della procedura trova finalmente un suo riconoscimento legislativo ed avvicina l'ordinamento italiano a quello di altri Paesi europei, nei quali è preclusa, o per norma espressa o per comune e condiviso buon senso, la stessa attivazione di una procedura che non lasci presagire un'apprezzabile probabilità di esito anche solo in parte fruttuoso (ed avendo questa Corte applicato analoghi concetti per escludere la tutela esecutiva di crediti irrisori: Cass. 03/03/2015, n. 4228, seguita da Cass. 15/12/2015, n. 25224).

40. Fermi restando tutti gli altri casi di chiusura anticipata previsti dalla legge o elaborati dalla giurisprudenza, ai fini dell'applicazione della norma in esame il giudice dell'esecuzione è allora chiamato a compiere una valutazione sul punto, evitando che proseguano (con sempre più probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per i danni da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata manifestamente inidonei a produrre un ragionevole od apprezzabile soddisfacimento dell'interesse dei creditori, siccome con evidenza generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo dei cespiti patrimoniali pignorati, o, comunque, idonei soltanto a generare altri e nuovi costi, soprattutto se insuscettibili di recupero.

41. In altri termini, non può, a meno di una non consentita Heterogonie des Zwecke o eterogenesi dei fini, ridursi il fine del procedimento esecutivo a quello di generare soltanto altri costi, aumentando il carico della debitoria preesistente che aveva invece lo scopo istituzionale di soddisfare.

42. Se nell'espropriazione mobiliare opera il meccanismo dell'art. 540 bis cod. proc. civ. con sostanziale prefissazione di un numero massimo di tentativi di vendita al cui esito - ed in difetto di peculiari iniziative o condotte del creditore, legalmente tipizzate - disporre la chiusura anticipata in modo pressoché automatico, non altrettanto può allora dirsi in tema di espropriazione immobiliare.

43. In questa è proprio la finalità della norma in esame ad esigere che, prima di applicarla, il giudice sperimenti fattivamente tutte le potenzialità offerte dalla disciplina, tra cui l'ordine di liberazione (nei limiti in cui è ancora possibile, attesone il depotenziamento derivante dalle severe limitazioni arrecate dalla novella del 2019, non del tutto congrue rispetto al fine del processo esecutivo) e la custodia attiva o le modalità di vendita o di pubblicità aggiuntive ed ulteriori, per conseguire il risultato fisiologico della procedura, che resta pur sempre la liquidazione del cespite del debitore in tempi contenuti, con indiretto beneficio per il debitore, atteso il correlato contenimento del carico degli accessori.

44. Al contempo, poiché il processo esecutivo deve comunque tendere al soddisfacimento del diritto del creditore, la valutazione di infruttuosità può aver luogo quando, in relazione all'entità del prezzo base dell'ultimo tentativo, ove nemmeno sia utile o possibile rivederlo in base ad una rinnovazione della stima od alla considerazione di fattori nuovi e imprevisi e non sia utile nemmeno l'amministrazione giudiziaria, l'eventuale aggiudicazione possa presumersi:

- perfino implausibile, per essersi rivelato l'immobile fuori mercato e quindi in concreto invendibile, oppure
- tale da coprire esclusivamente i costi della rifissazione a disporsi o gli oneri futuri della procedura, oppure
- tale da determinare una somma netta irrisoria da destinare ad accessori e sorta capitale del procedente e degli interventori, tenuto conto delle rispettive cause legittime di prelazione.

45. Tale valutazione non dovrà, beninteso, aver luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, soprattutto ove il numero ne sia stato stabilito con l'ordinanza di vendita o altro provvedimento, tanto equivalendo ad una sorta di anticipazione del relativo giudizio in via generale ed astratta secondo l'id quod plerumque accidit nel contesto delle vendite giudiziarie del singolo ufficio; ma una motivazione espressa sarà necessaria - nella forma dell'ordinanza, suscettibile di opposizione agli atti esecutivi e mai impugnabile con ricorso diretto per cassazione (Cass. ord. 28/03/2018, n. 7754) - in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo, oppure quando si verifichino o considerino fatti nuovi, soprattutto in relazione alle previsioni dell'ordinanza ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ..

46. Una simile valutazione di infruttuosità potrà adeguatamente fondarsi sul rilievo che il bene offerto in vendita è risultato per oggettive caratteristiche - non solo sopravvenute, ma pure preesistenti ma diversamente valutate - con ogni probabilità non vendibile, oppure vendibile a condizioni talmente rovinose da lasciare prefigurare un soddisfacimento irrisorio di sorta e accessori già maturati o, a maggior ragione, delle sole successive spese del processo esecutivo.

47. Al contrario, questo sarà allora - anche solo per implicito e cioè direttamente con la rifissazione della vendita - valutato meritevole di prosecuzione finché appaia ancora idoneo a fare conseguire, in esito alle attività di liquidazione ancora a disporsi ed in base alla fruttuosità delle stesse quale desumibile anche dalla pregressa storia del processo e dall'inerzia incolpevole dei precedenti tentativi, una somma ricavata significativa, cioè tale da consentire il soddisfacimento non irrisorio di alcuno tra i crediti azionati, ad iniziare da quelli assistiti da cause di prelazione e, a parità di esse, da quelli di maggiore importo.

48. Deve concludersi nel senso che, «in tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dar luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire soltanto la copertura dei successivi costi di esecuzione».» (Cass. 11116/2020 rel. De Stefano)

Ancora, ci si chiede se il principio sia applicabile anche in caso di pignoramento della quota e divisione endoesecutiva.

Questa potrebbe essere una motivazione a favore di quest'ipotesi:

“Ora, tra la presente causa di divisione endoesecutiva ed il processo esecutivo che vi ha dato origine sussiste uno stretto collegamento funzionale: come evidenziato dalla Suprema Corte, nel caso di “*c.d. divisione endoesecutiva o divisione incidentale al processo esecutivo ... il suo collegamento funzionale con il processo esecutivo, già indiscusso in precedenza, è sottolineato oggi dalla previsione del novellato art. 181 disp. att. cod. proc. civ., in base alla quale ... tale giudizio di divisione, pur restando indiscutibilmente un ordinario giudizio di cognizione, si svolge dinanzi al medesimo giudice dell'esecuzione ...*”

la finalità di una divisione endoesecutiva è, con tutta evidenza, quella di consentire di procedere esecutivamente su di un bene in proprietà esclusiva ...

tali effetti - tra cui anche quello, molto grave, della liquidazione del bene e cioè della definitiva perdita di qualsiasi diritto in natura, benché limitato, su di esso - sono imposti al contitolare non debitore in dipendenza delle vicende di altro contitolare e quindi senza alcuna diretta responsabilità personale o propria del primo, per l'evidente priorità della necessità del soddisfacimento dei creditori e, in questo caso, di uno dei contitolari; viene riconosciuto a questi fini un'eccezionale legittimazione al creditore procedente ... a provocare lo scioglimento della comunione ...

in conclusione, da un lato il giudizio di divisione in esame costituisce una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, in quanto tale restando autonoma, perché soggettivamente ed oggettivamente distinta da questo, tanto da non poterne essere considerata ne' una continuazione, ne' una fase ...

dall'altro lato, la correlazione funzionale del giudizio di divisione endoesecutiva al processo esecutivo comporta che il creditore esecutante mantiene la sua legittimazione ad agire in divisione fintantoché in capo a lui permanga la qualità di creditore; come ogni giudizio di cognizione, vanno valutati allora interesse e legittimazione ad agire; con la conseguenza che esso non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire, tra l'altro, ove l'uno o l'altra vengano meno, come nel caso della qualità di creditore in capo all'attore e di quella di debitore in capo al convenuto principale: a meno che, beninteso, a tale deficienza - originaria o sopravvenuta - non si rimedi con una valida domanda di divisione formulata da altri interessati partecipanti al medesimo giudizio” (Cass. 6072/2012 rel. De Stefano).

E detti “interesse e legittimazione ad agire del creditore procedente” in tanto permangono, in quanto l’ordinamento ritenga meritevole di tutela il loro agire esecutivamente per il recupero del loro credito su un dato bene, azione cui oggi il disposto dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. pone margini precisi.

Nella fattispecie può legittimamente dubitarsi del permanere di detta “eccezionale legittimazione”: se il legislatore non consente un’espropriazione infruttuosa, tanto meno può consentire un’espropriazione infruttuosa che – attraverso una causa di divisione endoesecutiva - comporti il sacrificio di un terzo, il comproprietario non debitore.

Pertanto, la sopravvenuta necessità di chiudere anticipatamente la procedura esecutiva ex art. 164 bis c.p.c. non può che rendere improcedibile anche il presente giudizio di divisione per sopravvenuta carenza di legittimazione di parte attrice a chiedere lo scioglimento della comunione sul bene oggetto di sua aggressione esecutiva, in assenza di domande di divisione da parte degli altri comproprietari.”

Ancora, causa di chiusura anticipata della procedura esecutiva potrebbe essere l’accoglimento di un’opposizione ex art. 617 da parte del giudice del merito.

4. Interferenze con le opposizioni endoesecutive

Che accade se viene proposta un'opposizione endoesecutiva e nella stessa procedura il GE ravvisa una causa di chiusura anticipata?

La giurisprudenza ha già chiarito che, come è ragionevole, se il debitore propone un'opposizione endoesecutiva, non per questo il GE perde i suoi poteri di rilievo ufficiosi:

“Il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore, l'esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11021 del 19/05/2011, Rv. 617431 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16610 del 28/07/2011, Rv. 618698 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4491 del 26/03/2003, Rv. 561469 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9293 del 09/07/2001, Rv. 548027 - 01; Sez. L, Sentenza n. 8559 del 23/06/2000, Rv. 537956 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 10/09/1996, Rv. 499547 - 01).

In caso di mancanza o inefficacia, parziale o totale, del titolo (ipotesi che comprende anche quella in cui risulti dagli atti il pagamento integrale o parziale del credito portato dal titolo e dei relativi accessori), il giudice dell'esecuzione ha dunque il potere/dovere di procedere all'assegnazione in favore del creditore solo degli importi effettivamente dovuti e, nel caso in cui risulti che il creditore è già stato integralmente soddisfatto, non deve ovviamente assegnare alcunché, ma dichiarare l'esecuzione non più perseguibile per difetto di valido titolo esecutivo talvolta in tali casi viene dichiarata, impropriamente, l'estinzione del processo esecutivo;

si tratta al più di una estinzione cd. "atipica", e cioè di un provvedimento che nulla ha a che fare con l'istituto regolato dagli art. 629 e ss., e che più correttamente andrebbe qualificato come dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione, trattandosi di un provvedimento con cui il processo esecutivo viene chiuso in quanto definito, per l'avvenuta completa realizzazione del suo scopo o per la riconosciuta impossibilità di realizzare tale scopo e quindi per l'impossibilità della sua prosecuzione; il termine estinzione andrebbe invece riservato alla sola estinzione cd. tipica, di cui agli artt. 629 e ss. c.p.c., e ciò anche per evitare i frequenti equivoci cui può dar luogo la confusione terminologica).

È pacifico che il relativo potere del giudice dell'esecuzione, certamente esercitabile al di fuori di ogni contestazione del debitore (anche laddove il debitore non si sia neanche costituito), è censurabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Può peraltro accadere che esso venga esercitato in ipotesi in cui il debitore si sia costituito nel processo esecutivo e abbia sollevato contestazioni, o abbia addirittura proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (e ciò tenuto conto che il debitore ha anche la facoltà di costituirsi nel processo esecutivo senza proporre opposizione all'esecuzione, eventualmente limitandosi a sollecitare l'esercizio dei poteri di ufficio del giudice).

In mancanza di una vera e propria opposizione all'esecuzione non vi è dubbio che il creditore potrà proporre esclusivamente l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione.

laddove invece sia stata proposta una vera e propria opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la quale il debitore abbia contestato, in tutto o in parte, il diritto di procedere ad esecuzione forzata per il credito fatto valere, il giudice dell'esecuzione ha due possibilità.

Può prendere atto dell'opposizione e, senza esercitare i propri poteri ufficiosi, limitarsi a sospendere l'esecuzione (in tutto o in parte) nei limiti in cui ritenga probabilmente fondata l'opposizione del debitore, fissando il termine per l'inizio del giudizio di merito; in tal caso il suo provvedimento sarà reclamabile dal creditore opposto ai sensi dell'art. 624 c.p.c., per ottenere la revoca della sospensione e (secondo l'indirizzo seguito da questa Corte, a partire da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286 - 01, e poi sempre confermato), se manca la fissazione del termine per iniziare il giudizio di merito, le parti potranno chiedere l'integrazione ai sensi dell'art. 289 c.p.c. e/o comunque instaurare direttamente il merito dell'opposizione; in mancanza, il processo esecutivo si estinguerà ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., e il provvedimento che dichiara tale successiva estinzione sarà reclamabile ai sensi dell'art. 630 c.p.c.. In caso di instaurazione del merito dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., e comunque fino all'eventuale estinzione ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., il processo esecutivo - pur sospeso - rimarrà pendente (resteranno in

particolare fermi gli effetti del pignoramento: in caso di pignoramento presso terzi, le somme pignorate resteranno vincolate). In tale ipotesi non vi è spazio per alcuna opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

Il giudice dell'esecuzione, però, non perde i suoi poteri officiosi solo perché è stata proposta una opposizione all'esecuzione; egli potrà quindi anche decidere di esercitarli ugualmente, a prescindere dall'opposizione del debitore, assegnando al creditore gli importi effettivamente dovuti, o nessun importo, laddove ritenga il titolo inefficace o il credito integralmente estinto, ed in entrambi i casi definendo il processo esecutivo.

Ovviamente in tal caso non vi sarà luogo a provvedere, per evidente difetto di interesse, sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, e il giudice dell'esecuzione potrebbe - come sarebbe opportuno - dichiararlo espressamente (ma anche laddove non lo faccia, la situazione sostanziale rimane la medesima).

Resta ferma peraltro l'opposizione già proposta, e quindi dovrebbe comunque ugualmente essere assegnato il termine per l'instaurazione del merito di essa, a meno che il debitore non vi rinunci.

In una siffatta ipotesi, non vi è un provvedimento di sospensione reclamabile; il creditore potrà dunque proporre esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che assegna gli importi ritenuti dovuti e/o non assegna alcunché e dichiara improcedibile l'esecuzione.

Entrambe le parti (se il debitore non ha rinunciato alla sua opposizione) potranno instaurare il merito di essa (previa eventuale istanza di integrazione ai sensi dell'art. 289 c.p.c.).

In tal caso il processo esecutivo è da ritenersi definito e non più pendente.

In mancanza di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha definito il processo esecutivo, cessano gli effetti del pignoramento (in caso di pignoramento presso terzi, le somme pignorate sono definitivamente - e irreversibilmente - svincolate).

L'esito stesso dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. eventualmente coltivata dalle parti (in mancanza di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di improcedibilità, o che ha comunque definito il processo esecutivo liberando i beni pignorati) non consentirà di riaprirlo, e avrà effetti solo per future eventuali nuove esecuzioni promosse sulla base del medesimo titolo o nei nuovi giudizi di cognizione relativi al medesimo credito.

Al fine di individuare i rimedi, dunque, ciò che è decisivo non è tanto la circostanza che il debitore abbia o meno proposto una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma la natura del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione. Onde individuare il rimedio esperibile occorre cioè stabilire se il giudice dell'esecuzione ha semplicemente sospeso o se ha al contrario definito il processo esecutivo.

Se il giudice dell'esecuzione definisce il processo esecutivo, dichiarandone l'improcedibilità (o se, con definizione impropria, ne dichiara la cd. estinzione atipica), o comunque lo chiude di fatto a seguito dell'avvenuta assegnazione degli importi dovuti al creditore; e ciò soprattutto laddove, ad es. nel pignoramento presso terzi, dichiara espressamente lo svincolo delle somme pignorate e quindi liberi il terzo dai suoi obblighi di custodia), questo provvedimento è sul piano logico del tutto incompatibile con un provvedimento implicito di sospensione dell'esecuzione.

Al tempo stesso è evidente che un provvedimento di sospensione dell'esecuzione è logicamente incompatibile con la dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del processo esecutivo, e a fortiori con la liberazione dei beni pignorati.

Laddove il processo esecutivo sia stato definito dal giudice dell'esecuzione, quindi, non potrà esservi alcuno spazio per ravvisare un provvedimento (neanche implicito) di sospensione reclamabile. Il creditore potrà proporre esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha definito il processo (sia esso espresso come dichiarazione di improcedibilità, di estinzione cd. atipica o di assegnazione degli importi dovuti al creditore e di chiusura della procedura), ma non certo il reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c., che è riservato al provvedimento cautelare di sospensione emesso in un processo esecutivo che resta pendente.

Ciò non toglie che, se era stata proposta una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (e non vi era stata rinuncia ad essa), le parti possano coltivarla (secondo le modalità illustrate nella già citata Cass. n. 22033/2011, i cui principi restano validi anche in tale ipotesi).

Il suo esito, però (almeno in mancanza di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento che ha definito l'esecuzione), non potrà consentire la riapertura o la riassunzione del processo esecutivo ormai definito (anche perché i beni pignorati sono stati ormai irreversibilmente liberati dagli effetti conservativi del pignoramento), e avrà efficacia solo per ulteriori e futuri rapporti tra le parti (ad. es. un nuovo pignoramento sulla base del medesimo titolo, o un nuovo giudizio di cognizione con riguardo al medesimo rapporto obbligatorio). (Cass. laddove il processo esecutivo sia stato definito dal giudice dell'esecuzione, quindi, non potrà esservi alcuno spazio per ravvisare un provvedimento (neanche implicito) di sospensione reclamabile. (Cass. 15605/2017 rel. Tatangelo)

«Nei casi in cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.»

diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunciare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con il reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c..

Al fine di distinguere tra le due ipotesi deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del provvedimento la circostanza che con esso sia disposta (espressamente, o quanto meno implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.

In entrambi i casi, quando è stata proposta una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che sospende o chiude il processo, deve contestualmente fissare il termine per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione (salvo che l'opponente stesso vi rinunci) e, in mancanza, sarà possibile per la parte interessata chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio di merito (Cass. n. 22033/2011 e successive conformi).

Peraltro, solo se il processo esecutivo non è stato definito, ma resta pendente, è eventualmente possibile, all'esito dell'opposizione, la riassunzione dell'esecuzione.

Se, invece, il processo esecutivo è stato definito con liberazione dei beni pignorati e non vi è stata opposizione accolta agli atti esecutivi, il giudicato sull'opposizione all'esecuzione potrà fare stato tra le parti solo ai fini di futuri eventuali nuovi processi, ma non sarà possibile la riassunzione dell'esecuzione, definitivamente chiusa» (principio da ultimo evidenziato da Cass. 4691/2019 rel. Tatangelo)

“l’ordinanza del giudice dell’esecuzione ... dovesse essere qualificata come provvedimento di chiusura anticipata (altrimenti detta improseguibilità o improcedibilità o, con definizione anodina, “estinzione atipica”) del processo esecutivo ...

Non incide sulla qualificazione del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione la previa proposizione, da parte del debitore esecutato ... di un'opposizione all'esecuzione fondata proprio sulla inefficacia del titolo esecutivo azionato.

*Difatti, se il giudice dell'esecuzione, investito di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva d'ufficio (o, eventualmente, su istanza della parte ex art. 486 c.p.c.) i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo (ad esempio, per la carenza o l'inefficacia o la caducazione dell'indispensabile titolo esecutivo), **deve – sentite le parti – dichiarare improcedibile (o improseguibile) il processo esecutivo e disporre la liberazione dei beni** (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione, stante il disposto dell'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ.) e, nell'espropriazione immobiliare, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 cod. proc. civ., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.;*

quanto alla proposta opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., poi, il medesimo giudice non può pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241-01), il quale ultimo non risente della disposta chiusura della procedura esecutiva (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012, Rv. 621377-01).

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di chiusura anticipata (o improcedibilità o improseguibilità) – qualificazione che inequivocabilmente deve attribuirsi al provvedimento del giudice dell'esecuzione di Vicenza – non può essere impugnato col reclamo ex art. 630 c.p.c., né tantomeno col ricorso straordinario per cassazione (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24775 del 20/11/2014, Rv. 633270-01), in quanto esso è assoggettato al solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: «In caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., e ciò anche quando il provvedimento da impugnare indichi la necessità di tale rimedio» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 12/11/2013, Rv. 629122-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8404 del 29/04/2020, Rv. 657602-01).” (Cass. 11241/2022 rel. Fanticini)

Il potere di rilievo ufficioso del GE gioca un ruolo particolare in caso di vizi particolarmente gravi di atti in relazione ai quali sia ormai decorso il termine di cui all'art. 617 c.p.c.:

“il Collegio intende ribadire che – come già affermato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016 – «va escluso in radice che si possa ipotizzare una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. del tutto svincolata dal termine perentorio che la disposizione prevede, e cioè senza termini».

Alla luce di questo fondamentale principio devono essere lette le decisioni che – in presenza di determinati difetti degli atti del processo esecutivo o comunque di situazioni invalidanti che si risolvono in nullità non sanabili – hanno ammesso la rilevabilità del vizio con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. anche dopo il decorso del termine decadenziale.

Tali situazioni – di per sé considerate gravi ed eccezionali (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016, si riferisce al difetto dello ius postulandi o della rappresentanza o della capacità di agire; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21379 del 15/09/2017, Rv. 645708-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10945 del 08/05/2018, Rv. 648540-01, riguardano la nullità del pignoramento immobiliare per mancata o incompleta identificazione del bene staggito; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017, concerne l'ipotesi di giuridica inesistenza del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento) – non implicano affatto la facoltà di esperire l'opposizione agli atti esecutivi senza il rispetto del termine prescritto, bensì la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di rilevare ex officio (eventualmente su istanza ex art. 486 cod. proc. civ.) un vizio determinante l'improseguibilità dell'esecuzione e quella, per la parte interessata, di impiegare il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. per i successivi atti del processo esecutivo in cui il vizio insanabile si riproduca, ma pur sempre nel termine perentorio decorrente dal giorno in cui essi siano compiuti o conosciuti e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi del processo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995, Rv. 494405-01).

5. Ciò premesso, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si rileva che i vizi insanabili del pignoramento che possono essere rilevati anche ex officio e che inficiano anche gli atti successivi sono esclusivamente quelli che rendono il processo di espropriazione inidoneo alla sua utile conclusione e precludono il trasferimento del bene, benché aggiudicato.

Al contrario, eventuali errori o lacune dell'atto di pignoramento – quali, ad esempio, la mancata dicitura della quota di proprietà appartenente a ciascuno degli esecutati (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6833 del 03/04/2015, Rv. 635142-01) oppure l'omessa specificazione di un elemento identificativo (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2110 del 31/01/2014, Rv. 629847-01) oppure l'erronea indicazione di una particella catastale (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19123 del 15/09/2020, Rv. 658885-01) – non inficiano irrimediabilmente la procedura esecutiva sia quando non sono tali da ingenerare una incertezza assoluta, sia quando gli stessi possono essere emendati dai successivi atti compiuti nel processo esecutivo (ad esempio, attraverso la nota di trascrizione o, ancora, con precisazioni contenute nell'ordinanza o nell'avviso di vendita).” (Cass. 35878/2022 rel. Fanticini)

A ben vedere una sospensione risponde meno all'interesse del debitore/opponente rispetto alla chiusura anticipata con liberazione dei beni.

Il punto più delicato riguarda, ovviamente, l'effetto sospensivo dei rimedi impugnatori:

- ove il GE abbia sospeso la procedura vi sarà spazio per il reclamo e per il successivo giudizio di merito, fino all'esito del quale la procedura, pur "dormiente", è comunque pendente, con conservazione del vincolo del pignoramento,
- ove, viceversa, il GE abbia dichiarato la chiusura anticipata, l'unico rimedio cautelare sarà l'opposizione ex art. 617 c.p.c. nelle due fasi endoexecutiva e di merito, con conseguenze che nella pratica è necessario approfondire.

Se, infatti, nel caso delle esecuzioni immobiliari il problema è meno serio, in quanto fino all'esito del giudizio di merito sulle ragioni estintive la trascrizione del pignoramento non viene cancellata, dovendosi ritenere che:

"la cancellazione della trascrizione del pignoramento, benché essa vada sempre ordinata quale conseguenza della chiusura anticipata del processo esecutivo, come del resto della sua estinzione in senso tecnico, possa in concreto avvenire solo una volta divenuto definitivo il provvedimento che ne costituisce il presupposto, per mancata opposizione (o del reclamo, trattandosi di estinzione in senso tecnico) nei termini, ovvero in conseguenza del rigetto, con sentenza definitiva, dell'opposizione o del reclamo che siano stati in concreto proposti avverso lo stesso.

In proposito, è sufficiente considerare che la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in virtù della disciplina della pubblicità degli atti aventi ad oggetto i beni immobili, una volta avvenuta, avrebbe effetti irreversibili sul processo esecutivo, che renderebbero di fatto inutile la stessa prosecuzione del giudizio di opposizione (o di reclamo) avverso l'atto che ne costituisce il presupposto, in quanto essa determinerebbe, nei confronti dei terzi (quanto meno di buona fede), la definitiva prevalenza degli atti dispositivi del bene pignorato eventualmente trascritti dopo la trascrizione del pignoramento, vanificando gli effetti di quest'ultimo, anche in caso di successivo accoglimento dell'opposizione.

In sostanza, una volta cancellata la trascrizione del pignoramento, anche l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi del provvedimento di chiusura anticipata dell'esecuzione (o l'accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di estinzione della stessa) potrebbe al più giustificare una nuova trascrizione, ma in nessun caso potrebbe determinare, in pregiudizio dei terzi di buona fede che abbiano frattanto operato trascrizioni in proprio favore, la conservazione, ex tunc, degli effetti della prima trascrizione, come se essa non fosse stata mai cancellata.

Ne consegue che la cancellazione della trascrizione del pignoramento, che va certamente disposta quale conseguenza della chiusura anticipata o dell'estinzione in senso tecnico del processo esecutivo, deve essere comunque sempre intesa come subordinata, nella sua effettiva attuazione in concreto, alla definitività del provvedimento che ne costituisce il presupposto, in virtù della mancata contestazione dello stesso nei termini di legge, ovvero del definitivo rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi o del reclamo con i quali esso sia stato contestato.

Ne consegue, altresì, che è senz'altro illegittimo un provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, in pendenza dell'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso un precedente provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, disponga l'immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, senza subordinarla alla definitività del rigetto di quell'opposizione." (Cass. 23941/2023 rel. Tatangelo)

Infatti deve farsi attenzione al fatto che:

"Proprio perché l'acquisto dell'aggiudicatario avviene a titolo derivativo e "si rinsalda" col pignoramento trascritto (atto che ha l'effetto di determinare la cd. "cristallizzazione giuridica" del bene staggito), trova piena applicazione la regola dell'art. 2644 cod. civ., richiamata dai giudici di merito, secondo la quale "prior (nella trascrizione) in tempore potior in iure";

e, così, nel caso – come quello in esame – in cui siano sopravvenute al pignoramento altre formalità (e quindi, come nella specie, il diritto oggetto di espropriazione abbia circolato), la cancellazione del primo determina

la piena efficacia, nei confronti dei soli acquirenti, delle seconde, mentre una eventuale revoca del presupposto della cancellazione ed un suo ripristino non potrebbero che operare ex nunc e non potrebbero così prevalere (salve eventuali azioni tempestivamente proposte contro gli atti le cui formalità siano sopravvenute) sugli acquisti medio tempore ritualmente trascritti.

10. La menzionata regola va così declinata: l'acquirente dell'immobile pignorato acquisisce i diritti spettanti all'esecutato espropriato senza che gli siano opponibili le alienazioni compiute dopo la trascrizione del pignoramento (art. 2914, comma 1, n. 1, cod. civ.), sempre che non vi sia soluzione di continuità tra gli effetti della predetta formalità e la trascrizione dell'atto traslativo; se, invece, della trascrizione del pignoramento viene disposta la cancellazione, cessano di operare in favore dell'acquirente sia l'art. 2914 cod. civ., sia l'art. 2919 cod. civ., mentre l'acquisto dell'aggiudicatario non "retroagisce" (rectius, non si rinsalda) al vincolo dell'espropriazione forzata e, in virtù del criterio normativo della priorità delle trascrizioni, prevale l'eventuale altro acquirente che per primo ha trascritto il suo acquisto." (Cass. 2020/2024 rel. Fanticini)

E' nelle procedure esecutive con pignoramento presso terzi che, come spesso accade, il problema vede il suo punto di caduta più critico.

Se, infatti, il GE chiude la procedura esecutiva, la liberazione dei beni è immediata e i terzi pagheranno legittimamente i loro debiti ai debitori esecutati:

"In una siffatta ipotesi, non vi è un provvedimento di sospensione reclamabile; il creditore potrà dunque proporre esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che assegna gli importi ritenuti dovuti e/o non assegna alcunché e dichiara improcedibile l'esecuzione.

Entrambe le parti (se il debitore non ha rinunciato alla sua opposizione) potranno instaurare il merito di essa (previa eventuale istanza di integrazione ai sensi dell'art. 289 c.p.c.).

In tal caso il processo esecutivo è da ritenersi definito e non più pendente. In mancanza di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha definito il processo esecutivo, cessano gli effetti del pignoramento (in caso di pignoramento presso terzi, le somme pignorate sono definitivamente - e irreversibilmente - svincolate).

L'esito stesso dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. eventualmente coltivata dalle parti (in mancanza di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di improcedibilità, o che ha comunque definito il processo esecutivo liberando i beni pignorati) non consentirà di riaprirlo, e avrà effetti solo per future eventuali nuove esecuzioni promosse sulla base del medesimo titolo o nei nuovi giudizi di cognizione relativi al medesimo credito." (Cass. 15605/2017 est. Tatangelo)

In teoria, quindi, gli effetti del pignoramento dovrebbero permanere in caso di opposizione ex art. 617 c.p.c. all'ordinanza di chiusura anticipata fino alla conclusione del processo di merito, tuttavia nella pratica assicurarne la conservazione pare più difficile in assenza di un conservatore che non cancella la trascrizione del pignoramento se non previa esibizione di un'attestazione di mancata opposizione.